

Manovra

Rottamazione, DATASTAMPA6901

basta la prima rata
per estinguere
la lite tributaria

Luigi Lovecchio

—a pag. 24

Definizione agevolata, estinta la lite già dopo la prima rata



È anche necessario assumersi l'impegno a rinunciare ai giudizi in corso

Legge di Bilancio



Nella domanda il debitore deve indicare la pendenza della controversia

Luigi Lovecchio

Sono rottamabili anche le partite in contenzioso ma in questo caso l'estinzione del giudizio si ottiene già con il pagamento della prima rata. Il disegno di legge di Bilancio 2026, nel regolare la rottamazione quinquies, ha recepito la disposizione interpretativa dettata in materia di rottamazione quater (articolo 12-bis del DL 84/2025).

Sotto il profilo oggettivo, lo schema della nuova sanatoria include anche i carichi in contenzioso, sempre che si tratti dei medesimi affidamenti potenzialmente interessati dalla definizione agevolata. Questi sono, vale ricordarlo, le somme rivenienti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni, i contributi previdenziali non derivanti da accertamento e le multe irrogate da Am-

ministrazioni statali.

Allo scopo, nella domanda di definizione, il debitore deve indicare la pendenza della controversia ed assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi in corso. L'estinzione del giudizio, tuttavia, non si verifica con il perfezionamento della rottamazione, e cioè con il pagamento di tutte le rate del piano di rientro, ma con il solo versamento della prima o unica rata.

Al riguardo, si ricorderà che in occasione della rottamazione quater era insorta una divergenza di vedute in seno alla sezione tributaria della Cassazione. Secondo un primo orientamento (Cassazione n. 24428/2024), gli effetti processuali della definizione si ottenevano con la sola trasmissione della domanda di sanatoria e l'accettazione della stessa da parte di agenzia delle Entrate Riscossione. Una volta fatto questo, il giudice doveva pronunciare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Una posizione più tradizionale, invece, riteneva che al fine in esame occorresse terminare i pagamenti della definizione (Cassazione n. 24933/2024).

Il legislatore ha invece proposto, in via interpretativa, una soluzione diversa, consistente nel disporre l'estinzione del giudizio dopo il pagamento della prima o unica rata.

La medesima previsione viene, coerentemente, ripresa anche nella proposta di rottamazione quinquies. Nel dettaglio, si prevede in primo luogo che, una volta trasmessa l'istanza, il debitore può chiedere al giudice la sospen-

sione del giudizio nelle more del pagamento della prima rata. Si tratta del periodo di tempo che va dalla data di inoltro della domanda, che scade il 30 aprile 2026, al 31 luglio 2026, termine di versamento della prima o unica rata. Dopo il pagamento in scadenza al 31 luglio, una qualunque delle parti processuali, e cioè tanto il debitore che l'agente della riscossione o l'ente creditore (ad esempio agenzia delle Entrate) chiede al giudice l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Questo significa che una volta che il debitore manifesta la volontà di aderire alla rottamazione quinquies, attraverso la presentazione della domanda, ha tempo solo fino alla fine di luglio 2026 per ripensarci e abbandonare la sanatoria, proseguendo così il contenzioso pendente. In tale eventualità, l'interessato dovrà astenersi dal pagare la prima rata in scadenza. In caso contrario, il giudizio dovrà comunque essere abbandonato, a prescindere dal buon esito della rottamazione quinquies.

Da ultimo, si è dell'opinione che non vi siano ostacoli a rottamare anche i carichi oggetto di sentenze definitive, sempre alla condizione che si tratti di partite astrattamente ammesse alla sanatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

